

Egregio Signor
Rag. B. MANTELLI
GRANDI RETI

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
Delle Province lombarde

LORO SEDI

Milano, 20 marzo 2003

Egregio Ragionier Mantelli,

in relazione al quesito da Lei posto circa l'interpretazione dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs.152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/00, mi sembra opportuno comunicarLe quanto mi ha segnalato il Dirigente del Servizio "Giuridico-Amministrativo per la tutela delle acque superficiali" della Provincia di Milano, dottoressa Enrica Illeni Sivi (tel. 0277403608), che ben riassume gli estremi della questione.

"La Provincia di Milano ha ritenuto che l'autorizzazione allo scarico in caso di impianti di distribuzione di carburante venga rilasciata in capo al gestore dell'impianto medesimo proprio in virtù del fatto che l'art. 45 citato recita espressamente: "L'autorizzazione é rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico....omissis".

In alcuni casi in provincia di Milano si é verificato che la domanda fosse presentata dalla proprietà, probabilmente a seguito di accordi fra i due soggetti, nei quali il ruolo della pubblica amministrazione é assolutamente irrilevante. Desidero ricordare che in casi del genere la proprietà, pur non essendo titolare dell'attività da cui origina lo scarico, si assume ogni responsabilità di carattere civile e penale e non é cosa da poco! Quanto poi alla possibilità di alternanza fra i gestori si tratta di un falso problema. Infatti chi subentrerà nell'attività dovrà richiedere all'Ente competente la voltura, a proprio nome, dell'autorizzazione precedentemente rilasciata".

Sperando che tale precisazione sia utile anche agli uffici competenti delle singole Province, nell'informarLa che la Segreteria UPL resta a sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, mi è gradita l'occasione per salutarLa cordialmente.

(On. Ombretta COLLI)